



Comune di Bondeno

Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale comunali

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2024
L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali" approvato con Deliberazione consiliare n. 133 del 11/09/1991

Indice

<i>ART. 1 - OGGETTO</i>	2
<i>ART. 2 - SALE E COMPETENZE</i>	2
<i>ART. 3 - UTILIZZO DELLE SALE</i>	2
<i>ART. 4 - UTILIZZO DELLE SALE IN CAMPAGNA ELETTORALE</i>	3
<i>ART. 5 - TARIFFE</i>	3
<i>ART. 6 - ESENZIONI</i>	3
<i>ART. 7 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO</i>	3
<i>ART. 8 - REVOCA DELLA CONCESSIONE</i>	4
<i>ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE</i>	4
<i>ART. 10 - RISARCIMENTO DANNI</i>	4
<i>ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI</i>	4
<i>ART. 12 - MISURE DI PUBBLICA SICUREZZA</i>	4
<i>ART. 13 - ABROGAZIONE.</i>	5
<i>ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE...</i>	5
<i>ART. 15 - PLANIMETRIE</i>	6

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso dei centri culturali di proprietà del Comune di Bondeno o in uso all'Amministrazione comunale;
2. Si intende per "centro culturale" tutti gli immobili di proprietà comunale la cui destinazione è volta alla realizzazione di convegni, conferenze, riunioni, spettacoli teatrali, eventi di intrattenimento o simili;
3. Il presente Regolamento non si applica al Centro Culturale Dillingen a.d. Donau disciplinato dal relativo Regolamento comunale.

ART. 2 – RICHIESTA SALE E COMPETENZE

1. La domanda di concessione d'uso delle sale comunali, oggetto del presente Regolamento ,deve essere formulata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Bondeno e trasmessa con almeno una settimana di anticipo, all'Ufficio di Protocollo mediante consegna a mano o a mezzo e-mail o PEC.
2. L'autorizzazione alla concessione d'uso temporaneo è rilasciata dal Dirigente del Settore competente.
3. La prenotazione della sala comunale viene effettuata dalla Segreteria del Sindaco per mezzo di apposita agenda informatica consultabile in rete dagli uffici al fine di organizzare i relativi servizi di custodia, apertura/chiusura e pulizia.
4. Nell'eventualità di più richieste di utilizzo di uno stesso locale, l'Amministrazione comunale riserva la facoltà di concedere l'utilizzo degli stessi a propria discrezione dando comunque priorità a richieste atte a promuovere iniziative a favore della cittadinanza a carattere sociale, umanitario, culturale, ricreativo.

ART. 3 – UTILIZZO DELLE SALE

1. L'utilizzo delle sale comunali è riservato a riunioni non istituzionali dell'ente, congressi, convegni, mostre, esposizioni, spettacoli o simili e, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
2. Le sale possono essere richieste da Enti, Associazioni, Organizzazioni sociali, culturali, sportive, politiche, sindacali ed economiche, del territorio e non, nonché da privati cittadini, per lo svolgimento di incontri, riunioni, dibattiti ed ogni altra manifestazione pubblica e privata che sia compatibile con la destinazione d'uso dei locali.
3. Non potranno in alcun caso essere rilasciate concessioni in uso di sale in base al presente Regolamento per conferenze, incontri e simili, a singoli, Organizzazioni ed Associazioni che direttamente ed esplicitamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti, alla sua simbologia e/o alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, per ragioni di lingua, di opinioni politiche, per condizioni personali o sociali, verificabili a livello statutario o con altri strumenti.
4. Le sale non potranno ospitare un numero di persone superiore a quanto consentito dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
5. L'Amministrazione Comunale, mediante apposita Deliberazione di Giunta comunale, si

riserva in ogni caso di valutare l'opportunità di utilizzo delle sale comunali in relazione alla tipologia e finalità dell'iniziativa proposta.

6. L'apertura e la chiusura dei locali verrà effettuata di norma da personale incaricato dal Comune salvo casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta, in cui l'apertura e la chiusura potrà essere posta in capo al richiedente, previa sottoscrizione di specifico verbale. In tal caso il soggetto richiedente è responsabile della custodia dei locali, nonché delle operazioni di inserimento e disinserimento dell'impianto di allarme presente presso la struttura.

ART. 4 – UTILIZZO DELLE SALE IN CAMPAGNA ELETTORALE

1. Durante la campagna elettorale la concessione di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia. Sarà compito della Giunta Comunale individuare i locali da destinare alla campagna elettorale, indicandone anche le relative tariffe di utilizzo.

ART. 5 - TARIFFE

1. I locali sono concessi dietro pagamento di apposita tariffa, salvo esenzioni di cui all'articolo 6.
2. L'entità della tariffa giornaliera è determinata annualmente dalla Giunta Comunale ed approvata con propria Deliberazione.
3. La tariffa non avrà alcuna forma di esenzione in relazione ad attività o iniziative che siano volte al perseguimento di interessi particolari, propri del richiedente, ed in particolare:
 - 1) iniziative per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso;
 - 2) iniziative aventi ad oggetto, anche indiretto, la promozione commerciale di prodotti o servizi.

ART. 6 - ESENZIONI

1. Le sale vengono concesse gratuitamente:
 - a) ai soggetti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e/o al Registro comunale delle APS/ODV;
 - b) alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, previa richiesta del Dirigente scolastico, per lo svolgimento di attività ludico-educative;
2. Ulteriori esenzioni in ragione di particolari utilizzi possono essere concesse dalla Giunta Comunale mediante apposita Deliberazione oppure stabilite in sede di approvazione delle tariffe.
3. Ogni gruppo consigliere regolarmente costituito in seno al Consiglio Comunale di Bondeno può utilizzare a titolo gratuito la "Sala conferenze 2000" una volta al mese, a fronte di regolare richiesta o, in alternativa, altra sala comunale disponibile. La mancata fruizione della sala in capo a ciascuna mensilità non dà luogo, di norma, al recupero dell'utilizzo nelle mensilità successive.

ART. 7 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del concessionario le eventuali spese:

- a) di allestimento;
- b) per i lavori di facchinaggio;
- c) per il noleggio degli arredi e dell'impianto di amplificazione (qualora non siano già inclusi nelle dotazioni della sala);
- d) di guardiania.

ART. 8 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. E' facoltà del competente ufficio revocare o sospendere l'utilizzo della sala anche se già autorizzato nel caso in cui:
 - il beneficiario non provveda al rispetto delle norme del presente Regolamento o in essorichiamate;
 - i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
 - il beneficiario non provveda al pagamento nei termini indicati sul bollettino di conto corrente postale emesso
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione per l'uso temporaneo delle sale comunali senza alcun preavviso quando ragioni di ordine pubblico lo impongano o sia necessario per fini istituzionali. Per tale mancato utilizzo al richiedente compete il rimborso dell'intera tariffa versata

ART. 9 – RESPONSABILITA', OBBLIGHI E RISARCIMENTO DANNI

1. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza del richiedente e degli altri utilizzatori.
2. Il richiedente è responsabile, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo della sala durante il periodo di concessione loro assegnato, nonché dei danni cagionati alle strutture, secondo il disposto dell'art. 2043 del C.C., e a terzi ad opera di chiunque sia presente all'interno della Sala durante il periodo assegnato.
3. Nessun onere, rimborso di spese sostenute o richiesta danni da parte del richiedente potrà essere presentato al Comune per quanto sopra esposto e comunque per la revoca della sala per cause di forza maggiore.
4. Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni a sale, arredi, impianti o altri beni di proprietà comunale stimati dai competenti uffici comunali. In caso di inadempienza al risarcimento si procederà all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva.
5. E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune, occorsi a causa o in occasione della concessione.
6. Nessun rimborso di quote già versate è dovuto al richiedente per il mancato utilizzo dei locali per motivi non imputabili alla volontà dell'Amministrazione comunale.

ART. 11 – MISURE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Il concessionario, in caso di manifestazione pubblica, deve darne comunicazione preventiva al Questore ai sensi dell'articolo 18 del T.U.LP.PS.
2. In caso di somministrazione di alimenti, il richiedente deve rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti. Qualora tali disposizioni non vengano rispettate l'Amministrazione comunale renderà responsabile di eventuali danni o incidenti il

concessionario.

3. Eventuali pratiche SIAE per musiche trasmesse/eseguite durante le manifestazioni o attività culturali sono a carico del richiedente.
4. Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa.
5. Nell'utilizzo della Sala il concessionario è tenuto ad osservare le regole di civile convivenza e attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

ART. 12 – ABROGAZIONE

1. L'approvazione del presente Regolamento comporta l'abrogazione del "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali" approvato con Deliberazione consiliare n. 133 del 30/09/1991 e s.m.i.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.